



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

Comune del Parco Regionale del Matese

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **2021** il giorno **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore **20,10**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione ordinaria di oggi per le ore **19,30** partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e nome	Presente
----------------	----------

MATURO GIUSEPPE MARIA	SI
IADAROLA ANTONIO	SI
TOPPUTO ALFONSO	SI
MATURO MARIA CARMINE	SI
SABIONE ATTILIO	SI
SALVATORE JOANLUCA	SI
VITELLI PAOLO	NO
CONTE PIETRO	SI
DI BIASE VINCENZO	NO

Cognome e nome	Presente
----------------	----------

BASILE VINCENZO	SI
CIVITILLO RAFFAELE	SI
BIONDI CONCETTA	SI
DI BIASE EMILIO	SI

Presenti 11 Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SABIONE ATTILIO** il quale dichiara aperta la seduta.

- Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE**
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

1) 2) 3)

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali:

CROCCO PIETRO, PETRILLO MARIA CONCETTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data **24/05/2021** ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della **Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data **24/05/2021** prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della **Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco che illustra al Consiglio, unitamente i punti 3, 4 e 5 posti all'Ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale, trattandosi della manovra finanziaria del Comune per l'anno 2021, come da documento che di seguito si riporta:

IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021 DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI E' UN BILANCIO DAI NUMERI VERI E REALI. I NUMERI DI UN COMUNE CHE NEGLI ULTIMI ANNI HA VOLTATO PAGINA, E' UN BILANCIO CHE PERO' DEVE FARE I CONTI DA UN LATO CON UN CAMBIAMENTO ASSAI RILEVANTE DEL QUADRO NORMATIVO DEI TRIBUTI COMUNALI, DALL'ALTRO CON PESANTI TAGLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO DERIVANTI DALLA SPENDING REVIEW INTRODOLTA DAL D.L. N.95/2012 E PURTROPPO DA ULTIMO DALLA PANDEMIA DA COVID 19 PER QUANTO RIGUARDA I TRIBUTI COMUNALI SIAMO DI FRONTE AD UNA RIVOLUZIONE DELLA CAPACITA' IMPOSITIVA DELL'ENTE LOCALE. NOMINALMENTE UN'IMPOSTA NUOVA E UNICA, LA IUC, COMPOSTA DA DUE TRIBUTI NUOVI, TARI E TASI E DALL'IMU SUI SOLI IMMOBILI DIVERSI DALLA PRIMA ABITAZIONE. NATURALMENTE QUESTO CONTINUO CAMBIAMENTO DELLE NORME NON E' INDOLERE PER I CONTRIBUENTI. E' LA QUINTA VOLTA CHE IL CONSIGLIO COMUNALE E' CHIAMATO AD APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO I NUOVI PRINCIPI ADOTTATI CON LE RECENTI REGOLE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO INTRODOLTE DALLA LEGGE DI STABILITA' DEL 2016.".

DUE PUNTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA SONO RAPPRESENTATI DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E LA COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'.

CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO IL COMUNE DI CUSANO MUTRI HA CANCELLATO DEFINITIVAMENTE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIDETERMINANDO IN MODO REALE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MENTRE IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'E' STATO COSTITUITO PER FRONTEGGIARE LE ENTRATE NON ESIGIBILI.

L'ART. 162 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. DISPONE CHE IL COMUNE DELIBERI ANNUALMENTE IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE, COMPREDENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO DEL PERIODO CONSIDERATO E LE PREVISIONI DI COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI, OSSERVANDO I PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI ALLEGATI AL D.LGS 23 GIUGNO 2011 N. 118 E S.M.I.; QUESTA SERA PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE E' CHIAMATO AD ESAMINARE E/O INTEGRARE IL BILANCIO 2019/2021 IL CUI SCHEMA E' STATO GIA' APPROVATO CON DELIBERA N.39 DEL 13/03/2019 DALLA GIUNTA COMUNALE.

TRA LE NOVITA' DI RILIEVO CHE CONCERNONO LA STESURA DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI VA ANNOVERATA - IN PRIMO LUOGO- L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (EX PATTO DI STABILITA') . CIO' COMPORTA PER GLI ENTI INFERIORI A 5000 ABITANTI UNA MAGGIORE FLESSIBILITA' NELL'UTILIZZO DELLE FINANZE PUBBLICHE IN PARTICOLAR MODO IN RELAZIONE AI LAVORI PUBBLICI.



Il Consigliere Basile Vincenzo prende atto, a nome del gruppo consigliere "Scegliamo Cusano" che il bilancio del Comune deve essere necessariamente in equilibrio, per approvarlo, evidenziando alcuni rilievi del revisore dei conti. Ritiene, però che la gestione delle risorse del comune avviene in maniera poco efficiente e, in particolare, critica il modo in cui sono gestiti i vari servizi pubblici. Pertanto, annuncia, a nome del gruppo il voto favorevole in ordine alle aliquote IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ancora differito al 30 aprile 2021 con Decreto-Legge n.41 del 22.03.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTA la **Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/09/2020** con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTA la **Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897** ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è **pari allo 0,10 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 11 presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - da applicare nell'anno 2021:

TIPOLOGIA	ANNO 2021 <u>Aliquota</u> ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	5,00 ‰
FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE D	9,50 ‰
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	2,50 ‰
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 ‰
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	9,50 ‰
AREE FABBRICABILI	9,50 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,50 ‰

- 3) Di precisare che è applicabile una riduzione del 50% della base imponibile per i seguenti casi:
 - a) gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208;
 - b) i fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
 - c) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni (art. 13 D.L. 201 del 6/12/2011 e s.m.i.);
 - d) su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato.
- 4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 11 presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dott. SABIONE ATTILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal **09/06/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. **557** Reg. Pub.;

Cusano Mutri, **09/06/2021**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
f.to Rag. Michelina MATURO

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31/05/2021**

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Cusano Mutri, 09/06/2021

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO